This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 697 934

FORTI
Sulla violenza alla cosa
1903

HARVARD
LAW
LIBRARY

HD
ITA
982
FOR

Digitized by Google

Digitized by Google

All'Ill.mo Comm. Luigi Lucchini
Consigliere di Corte di Cassazione di Roma
omaggio l'a.

760

SULLA VIOLENZA ALLA COSA

DELL'ART. 235 CODICE PENALE

Italy

STUDIO

DELL'

AVV. GIUSEPPE FORTI

BIBLIOTECA LUCCHINI
11028
N.° d'ord. 7200

PALERMO
TIPOGRAFIA LORENZO DI CRISTINA
1903

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

SULLA VIOLENZA ALLA COSA

DELL'ART. 235 CODICE PENALE

STUDIO

DELL'

AVV. GIUSEPPE FORTI

PALERMO
TIPOGRAFIA LORENZO DI CRISTINA

1903

ITA
982
Digitized by Google

Forty
F

DEC 20 1930

Digitized by Google

SULLA VIOLENZA ALLA COSA

DELL'ART. 235 CODICE PENALE

È stato oggetto di discussione il ricercare la figura tipica della *violenza alla cosa* nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, secondo è stata posata dal novello Codice Penale.

Noi ci permettiamo gettare anche la nostra modesta parola nel campo della scienza del diritto.

Una letterale interpretazione ha indotto taluni a ritenere che per quella violenza la cosa debba subire un'alterazione, un guasto, o, per lo meno, una trasformazione qualsiasi.

La dizione del passato Codice, che elevava dei casi speciali di quella violenza alla cosa, nei fatti di demolire fabricati, deviare acque, abbattere alberi, siepi vive, ripari stabili, ha influito a quella interpretazione.

Ma non si è fatta attenzione che quel Codice ci dà ben altre guide. In esso; oltre ai casi speciali sopra indicati, quali costitutivi del reato di esercizio arbitrario, era il turbare l'altrui possesso che rifletteva tanto il possesso di cose mobili che immobili. Della turbativa con violenza al possesso di beni immobili, il novello Codice elevò un reato speciale all'art. 423.

Digitized by Google

Ed il possesso di cose mobili come lo ha garentito dagli attacchi di un arbitrario esercizio delle proprie ragioni?

Certo, il novello Codice non intese sopprimere quel reato, non essendo meno grave il bisogno di conservare lo *statu quo* pel possesso dei mobili che per quello degli immobili. Tizio, pretendendo aver diritto su di un cavallo posseduto da Mevio, lungi dall'adire la giustizia, lo va a trovare nella di costui stalla aperta o nell'aperta campagna, e lo porta via. Cotesto fatto grave, adunque, rimarrebbe fuori dei reati contemplati dal novello Codice. Non vi sarebbe l'alterazione, il guasto, la trasformazione della cosa, cioè la violenza intesa a quel modo, per invocare l'applicazione dell'art. 235 Cod. pen. imperante, nè vi sarebbe posto in altre sanzioni penali.

Ma la morale detta che quel fatto è grave, e non può affidarsi alla sola garenzia delle leggi civili.

Il novello legislatore non aveva ragione di cancellarlo fra i reati, o di ometterlo, e non lo ha difatti omesso, ma con sintetica ed esatta frase lo ha compreso nei casi di violenza alla cosa. Non vi è il guasto, l'alterazione, la trasformazione, vi è la sottrazione, che non è meno tipica dell'abbattere alberi, deviare acque ecc. per rivelare la violenza in *re ipsa*.

Era stata criticata abbastanza al Codice Sardo quell'enumerazione di casi di violenza alla cosa, perchè ne escludeva gli altri di uguale impronta, mentre il Codice Napolitano, pur cadendo in quel sistema vizioso di legislazione, avea richiamato con migliore circospezione almeno i casi simili.

Il novello Codice ha ovviato a quel sistema difettoso, introducendo un linguaggio generico e comprensivo, per quanto laconico. Ma il Codice di Zanardelli, lo si è detto abbastanza, vuole essere *studiato*, non letto.

Violenza alla cosa, ai sensi dell'art. 235 Cod. pen., può dirsi l'atto, cioè l'estrinsecazione del pensiero dell'agente in un fatto materiale con cui si investe una cosa, e la si sposta dallo *stato* di altrui detenzione. Una piccola novità arrecata alla stessa, che

Digitized by Google

faccia supporre la tacita opposizione del detentore e gli arrechi danno, è violenza.

È quell'atto che basta a costituire la violenza nello spoglio civile. L'aprire una porta, si è detto in fatto di spoglio, affermata da una spranga di legno mobile, è violenza, violenza alla cosa, in *re ipsa*, giacchè la civiltà moderna non richiede più la *vis atrox* di un tempo per intervenire la società colla sua difesa.

Si dice, nello spoglio la cosa è considerata nel rapporto dei diritti dello spogliato: e nel reato di esercizio arbitrario è forse meno quella considerazione?

La cosa non deve mai considerarsi obbiettivamente, sia ai fini civili che penali. Quando si deplora, in effetti, un abbattimento di alberi, di ripari stabili, non è per la sembianza che perde la cosa che si eleva il reato, perchè, in questo caso, parte lesa a poterne reclamare la riparazione sarebbe la natura. Quell'alterazione, quel guasto è deplorato in quanto si rapporta ai diritti di detenzione di una persona, e basta quindi che la cosa soffra uno spostamento qualsiasi, ma che negli effetti noccia ai diritti, deteriori lo stato di detenzione, perchè violenza alla cosa vi sia.

È distinta dalla violenza alla persona per segnare nelle leggi penali una gradazione di pena, perchè nell'un caso si presume assente il detentore e nell'altro presente, valutandosi per questo un altro fattore morale di danno, il timore che si desta nel danneggiato, ed il maggiore ardimento dell'agente a vincere la di costui legittima reazione.

Valga meglio a confermare queste nostre povere idee uno sguardo storico del reato in esame attraverso le diverse legislazioni.

Per le leggi Romane era reato di ragion fattasi il semplice fatto del creditore che senza l'autorità del Giudice occupava la cosa del debitore, *si creditor sine auctoritate judicis res debitoris occupet, hac lege tenetur* (Fr. 8, Dig. *ad leg. Jul., de vi privata*).

Quel semplice fatto era da per sè una violenza, e la legge *Julia* lo disse espressamente, *vis est et tunc quotiens quis id quod deberi sibi putat, non judicem reposcit.*

Digitized by Google

Nell'investire la cosa e non adire il Giudice adunque stava la violenza.

Il Codice Napolitano, nel riportare il reato *de vi privata* dei Romani, che intitolò: dell'*uso privato dei mezzi della pubblica forza*, all'art. 168, nessuna parola di violenza appose, perchè questa dovea essere implicita nell'indole dei fatti contemplati. Era nell'essenza del reato stesso, ed i padri della giurisprudenza l'aveano precisata nel frammento sopra trascritto, *vis est* ecc.

Quel Codice ebbe cura solamente di rilevare il contatto del fatto costituente il reato di ragion fattasi, con quelli di furto e di danno *iniuria datum*, per saperlo distinguere dai medesimi. Eccone il testo preciso:

« Chiunque, senza oggetto di furto e di recare danno per *in-*
« *juria*, ma solamente per l'esercizio di un preteso diritto o alla
« sodisfazione di una obbligazione qualunque, disturbi l'altrui
« possesso, demolisca fabbricati, devii acque e simili, è punito
« ecc. ecc. ».

Fu il Codice Sardo che introdusse nella sua locuzione l'espresso carattere della violenza, elevando diversi casi in cui la violenza si sarebbe operata verso le persone o direttamente sulla cosa. Ciò perchè, progredita la scienza del diritto, si intese il bisogno di graduare la pena alla gradazione della violenza stessa.

La violenza, in effetti, può presentarsi con tinte più o meno gravi, e la legge ha voluto vagliarle, ed a secondo l'ardimento minore o maggiore dell'Agente, a secondo la gravità dell'imposizione, dei mezzi offensivi impiegati, ha voluto graduare la pena (art. 286 e 287 Cod. pen. Sardo).

Il Codice imperante, pur seguendo l'abolito in tutta quella graduazione, volle però far scomparire il sistema vizioso nelle legislazioni, spesso d'inciampo nella pratica applicazione, di elencare dei casi speciali in cui può estrinsecarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e, notando che in qualunque di essi casi la violenza compariva or diretta alla cosa, or diretta alla persona, adottò le frasi generiche e comprensive di violenza sulla cosa e verso alla persona.

Digitized by Google

Non mutò punto il concetto fondamentale della violenza, posato dagli antichi Romani, che consiste nell'occupare la cosa senza adire il giudice.

Non scosse quelle colonne di Ercole il novello Codice, bensì, con un limato linguaggio, a quei principî fondamentali rese omaggio pieno, facendo scomparire tutta quella incompleta indicazione di casi dei vieti Codici.

E dopo ciò, non sappiamo lodare una recente sentenza del Pretore di Castelbuono, il quale, dinanzi al caso di un tale che, pretendendo diritti ereditarî, dopo di avere chiesto invano il gratuito patrocinio, lungi dall'adire il giudice, si reca ad appropriarsi dei covoni di orzo esposti alla fede pubblica, in un preteso fondo ereditario posseduto da un supposto coerede, e custoditi da un ragazzo di costui figlio, ha ritenuto che vi è mancata la violenza alla cosa, colle considerazioni che qui riportiamo:

« Ma sia quel che si voglia in ordine alle premesse conside-
« razioni, è certo però che il reato sfugge per difetto di un altro
« degli elementi essenziali alla sua perfezione, cioè *la violenza*
« *sulla cosa*, imperocchè per tale non bisogna apprendere qua-
« lunque atto che operi materialmente sulla cosa, ma quello sol-
« tanto che vi agisce trasformandola o modificandola, ovvero
« dandovi impronta esteriore od una destinazione diversa da
« quella che vi avrebbe dato o vi ha nel fatto impressa il pro-
« prietario o l'avente diritto.

« Nel fatto però di apprendere i covoni mietuti per traspor-
« tarli altrove non si riscontra alterazione alcuna della cosa, e
« si è per ciò che esula nel caso in disamina quella violenza
« che rende punibile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ».

A parte la considerazione che nel caso in esame concorreva anche la violenza alla persona per la presenza del figlio della parte lesa, il quale dovette cedere alla maggiore forza dell'adulto invasore, per cui il Pretore sarebbe stato nell'obbligo di dichiarare la sua incompetenza, eccedendo la pena quella segnata per l'istessa, il negare la violenza alla cosa fu un vero errore, un

Digitized by Google

disconoscere quei principî fondamentali da noi esposti, un torto spietato alla sapienza del novello Codice!

Guastare, alterare, trasformare una cosa, sono dei casi in cui si può esplicare la violenza sulla cosa, come quelli di appropriarsi, sottrarre, rimuovere la cosa stessa.

Un creditore che di suo arbitrio si appropria di una sostanza del suo debitore pel sodisfo del suo credito, lo dissero i Romani nel frammento sopra ricordato, *si creditor*, commette il reato di ragion fattasi.

La morale ripugna dinanzi quell'arbitrio, ed ognuno sente il bisogno dell'intervento della giustizia punitiva.

Secondo il Pretore di Castelbuono, quel fatto è divenuto un fatto lecito collo spuntare del novello Codice, perchè vi manca l'alterazione, il guasto, la trasformazione della cosa ed *esula* lo estremo della violenza alla cosa. Ma sente ognuno che con quell'interpretazione la società ne verrebbe scossa nelle sue basi. Chi adibirebbe più il giudice? Basterebbe profittare dell'assenza momentanea del detentore e non alterare la cosa per scansare il bisogno di adire la giustizia, ed impossessarsi delle cose litigiose, sia con fondato o meno fondato diritto! Sarebbe anche mezzo facile d'impunità per scaltriti predoni, che sotto larva di un preteso diritto posson fare man bassa sulle cose di altrui spettanza!

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google